

Liq. Contr. N° 19/2026

Sent. n. 55/2026 pubbl. il 03/07/2026

Cron. n. : 988/2026

Rep. n. 59/2026 del 03/07/2026

N. 62-1/2026 P.U.

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI  
APERTURA LIQ. CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi

Presidente rel.

dott. Paola Elefante

Giudice

dott. Elisa Einaudi

Giudice

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

LETTO il ricorso depositato in data 09.06.2026 da:

**NICOLAS FRANCESCO OCCELLI** (c.f. CCLNLS92M19D205A) rappresentato e difeso dall'avv. DARIO MEROLA

per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

RILEVATO che il debitore ha tempestivamente integrato la documentazione e la relazione come da richiesta del G.D.;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

#### OSSERVA

1. Con ricorso depositato in data 09.06.2026, NICOLAS FRANCESCO OCCELLI ha chiesto l'apertura nei suoi confronti della Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

In base alle allegazioni e attestazioni, parte ricorrente è gravata allo stato da una situazione debitoria complessiva di circa euro 953.449,53 maturata a seguito di iniziativa imprenditoriale di allevamento di bestiame prima per la produzione di latte e quindi per la produzione di carne, esposizione debitoria che non è in grado di saldare atteso che il patrimonio disponibile e la capacità reddituale non consentono di adempiere a tali obbligazioni assunte.

2. Sussiste la competenza del Tribunale di Cuneo ai sensi dell'art. 27, comma 2 e comma 3 lett. b) del Codice della Crisi in ragione della sua residenza in Limone Piemonte.

3. Parte ricorrente è debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice della Crisi e non è assoggettabile alla



liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, trattandosi di consumatore secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. e)

Risulta infatti dagli atti che le passività in capo a NICOLAS FRANCESCO OCCELLI ammontano a euro **953.449,53** e sono costituite in particolare (vedi tabelle pag. 6, 7, 8 ricorso):

-da debiti assistiti da privilegio per un totale di euro 386.495,48 costituiti prevalentemente (per euro 329.321,45) dal credito di Agenzia delle Entrate per MCC ex art. 8 d.l. 33/15

-da debiti di natura chirografaria per un importo totale di euro 566.954,02 costituiti da debiti verso fornitori non privilegiati e da Banche senza garanzia MCC.

Secondo la relazione dell'OCC, **tale indebitamento trae origine** dalla iniziativa imprenditoriale del sig. OCCELLI di allevamento di bestiame da carne avviato nel 2021, funestata dalla moria dei capi acquistati per Diarrea Virale Bovina e seguita da problemi di salute del debitore che abbandonava l'attività di allevamento per costituire una società nel luglio 2024 con il fratello della compagna, società avente ad oggetto attività di macelleria, società che risulta attualmente datrice di lavoro del sig. OCCELLI (*Successivamente si presentava l'opportunità di convertire l'attività da allevamento di bovini da latte ad allevamento di bovini da carne, considerato che la produzione lattiera non risultava più economicamente sostenibile a causa degli elevati costi di gestione e del basso prezzo di vendita del latte ai caseifici. Il sig. Occelli acquistava un centinaio di capi, oltre ad alcuni vitelli e due tori, ricorrendo ad un ulteriore finanziamento bancario con BPM dell'importo di euro 250.000,00, anch'esso garantito dal MCC (cft. Allegato 22) Il progetto imprenditoriale veniva preventivamente valutato sia da un consulente esterno incaricato dalla banca sia da Confagricoltura Cuneo, i quali confermarono la sostenibilità economica dell'iniziativa e la capacità dell'azienda di far fronte al pagamento delle rate del finanziamento, anche in considerazione dei contributi PAC che avrebbe percepito anche grazie alla disponibilità di terreni presi in affitto da privati per il pascolo del bestiame. Tuttavia, poco dopo l'ottenimento del finanziamento e l'acquisto della mandria, al rientro dalla transumanza estiva in montagna, gli animali — verosimilmente già infetti da BVD, come risulta dalla relazione veterinaria — iniziarono progressivamente a morire (cft. Allegato 23). Gli accertamenti veterinari confermarono infatti che i bovini erano affetti da BVD (Diarrea Virale Bovina) e che uno dei due tori acquistati, pur essendo immune alla malattia, risultava portatore persistente della stessa, contribuendo così alla diffusione dell'infezione all'intera mandria (cft. Allegato 24) Tale evento determinava il crollo totale dell'attività imprenditoriale. La situazione debitoria del sig. Occelli si aggravava ulteriormente in quanto gli animali superstiti necessitavano comunque di cure veterinarie; le spese mediche sostenute nel tentativo di contenere il contagio risultavano particolarmente ingenti, così come i costi di smaltimento delle carcasse, poiché gli animali infetti non potevano essere destinati alla macellazione e, una volta deceduti, dovevano essere obbligatoriamente smaltiti secondo le procedure sanitarie previste dalla normativa vigente. Nel medesimo periodo, il sig. Occelli non riusciva più a sostenere il pagamento degli affitti dei terreni precedentemente presi in locazione, tra cui anche quelli concessi dalla società Porta Rossa S.p.A., con la quale si tentava comunque di trovare una soluzione bonaria anche mediante procedura di mediazione.*



Alla già gravissima situazione economica e finanziaria si aggiungono le pesanti conseguenze fisiche e psicologiche subite dal sig. Occeffi. Lo stesso, infatti, a causa del forte stress accumulato, veniva colpito da infarto mentre era alla guida di un trattore; a seguito della caduta riportava altresì la rottura del canale midollare con conseguente ernia midollare, circostanza che gli impediva di lavorare per circa un anno (cft. Allegato 25)

3.1. Va allora precisato che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 1 ord. n. 11603 del 28.04.2026) l'indicazione nella relazione dell'OCC delle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, per come introdotta, più di recente, dal sopra ricordato art. 41 del D.lgs. n. 136/2024 nell'art. 269, secondo comma, CCII, non ha inteso introdurre un requisito soggettivo di meritevolezza per l'accesso alla liquidazione controllata, analogamente a quanto previsto dall'art. 69 CCII per l'istituto della ristrutturazione dei debiti del consumatore; *nondimeno però tale indicazione deve essere presente, in termini di chiarezza e completezza espositiva, nella relazione dell'OCC quale indispensabile requisito informativo necessario per il vaglio di ammissibilità della domanda di accesso volontario alla procedura della liquidazione controllata, per le ragioni già sopra ampiamente illustrate [...] la chiarezza, completezza e complessiva attendibilità della relazione dell'OCC sulla documentazione depositata a corredo della domanda del debitore e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dello stesso rappresentano (come l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo) un presupposto di ammissibilità per l'accesso alla predetta procedura. Ne consegue che - sulla base delle osservazioni sopra riportate - non vi è ragione di contraddizione rispetto a quanto già affermato da questa Corte in altro precedente arresto secondo cui "L'ammissione del sovraindebitato alla procedura di liquidazione controllata [...] non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva, fondato su circostanze indizianti la negligenza o l'imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento, le quali potranno eventualmente avere rilievo nella successiva fase di esdebitazione, ai sensi dell'art. 280 del d.lgs. n. 14 del 2019" (così, verbatim, Cass. Sez. 1, 31/07/2025, n. 22074). E ciò in quanto la modifica dell'art. 269, secondo comma, CCII, con l'ulteriore prescritta indicazione - a corredo della domanda del debitore - delle cause dell'indebitamento e della diligenza nell'assunzione dell'obbligazione, lungi dall'introdurre un prerequisito soggettivo di meritevolezza ostativo all'accesso alla procedura, costituisce invece il contenuto di un ulteriore obbligo informativo che deve essere presente nella relazione illustrativa dell'OCC, a pena di inammissibilità della predetta domanda.*

In tale ottica e finalità la relazione appare completa.

4. A fronte di tale indebitamento, NICOLAS FRANCESCO OCCELLI risulta presentare la seguente situazione patrimoniale/economica/finanziaria:

4.1. E' titolare della piena proprietà per la quota 1/1 dei seguenti beni immobili siti in Cervasca (CN), Via Cuneo n. 7:

Cascinale su due livelli, parte abitabile, parte locali di sgombero, fienile con area esclusiva di pertinenza e piccola cantina. Riferimento Catastali: Fg. 13, part. 1562 sub. 1, cat. A/4, cl. 1,



consistenza 6,5 vani, superficie cat. 261 mq, aree escluse scoperte 208 mq, rendita € 127,56, piano S1-T-1

Cascinale su due livelli, parte abitabile (in disuso), parte locali di sgombero, fienile con area esclusiva di pertinenza. Il fabbricato unito in lato alla particella 1562 sub. 1 è formato su due piani fuori terra con spazi abitativi in disuso e vani accessori. Riferimento Catastale: Fg. 13, part. 1564 sub. 1, cat. A/4, cl. 1., consistenza 3 vani, superficie cat. 87 mq, escluse aree scoperte 72 mq, rendita: € 58,88, piano T-1

Stalla - portico aperto con area esclusiva di pertinenza. Il portico ad uso stalla è formato da piano terra in locale unico. Area di pertinenza esclusiva su quattro lati. Riferimento Catastale: Fg. 13, part. 1565, sub. 1, cat. C7, cl. 1, consistenza 313 mq, superficie catastale 477 mq<sup>2</sup>, rendita € 92,14, piano T.

I suddetti immobili il cui valore ammonta ad € 150.645,00 come da perizia redatta dall'Arch. Roberto Capra - depositata nella procedura esecutiva RGE n. 76/23, Tribunale di Cuneo - sono stati oggetto di vendita all'asta fissata per il 16.06.26, andata deserta.

4.2. E' proprietario di beni mobili strumentali alla cessata attività di allevamento e di due capi di bestiame in ordine ai quali è pervenuta proposta irrevocabile di acquisto per l'importo complessivo di euro 1.600,00

4.3. In data 18.06.2026 il Sig. Occeili è stato assunto con contratto a tempo indeterminato full time dalla società OCCELMAR Srl, con qualifica di operaio macellaio di IV livello CCNL Terziario Confcommercio, con una retribuzione lorda mensile di euro 1.783,75 (nella lettera di assunzione è stato espressamente previsto la non applicazione del periodo di prova, circostanza che conferisce ulteriore stabilità al rapporto di lavoro instaurato) e mette a disposizione dei creditori, per un periodo di anni tre, la quota eccedente quanto necessario per le spese proprie come indicate in ricorso.

Peraltro, va rammentato che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

5. Quanto alla **quota di reddito che parte ricorrente mette a disposizione dei creditori**, va rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti; che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito.

Nella specie, il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare del debitore ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII si ritiene possa essere fissato in complessivi **euro 730,00 netti mensili** -



Sent. n. 55/2026 pubbl. il 03/07/2026

Cron. n. : 988/2026

Rep. n. 59/2026 del 03/07/2026

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

FISSA

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 730,00 netti mensili per 12 mensilità, mentre il reddito eccedente tale importo (intera 13ma e 14ma ove corrisposte) sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 03/07/2026

Il Presidente estensore  
Dott. Roberta Bonaudi

COMMISSIONE DI VERIFICA  
IN DATA 03 LUG, 2026  
A.W. MEROLA DARIO  
DL FUSTA ALBERTO  
PR. SEDE

IL CANCELLIERE  
Sifano Bonissone



non assoggettabili alla procedura- mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione; risulta infatti congrua la richiesta formulata dal sig. NICOLAS FRANCESCO OCCELLI tenuto conto che egli ha una compagna e due figli non autosufficienti ma gode del supporto non solo morale ma anche economico della compagna che si fa carico da sola del mantenimento della prole e anche delle spese abitative e di quelle per le utenze, in modo che il debitore può riservare a sé un importo mensile più contenuto che faccia fronte alle spese correnti personali e per l'utilizzo della vettura (anch'essa concessa in comodato dalla sig. MARRO).

L'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali; pertanto, la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi e può essere accolta.

Il Tribunale ricorda che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

**dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

nei confronti di:

**NICOLAS FRANCESCO OCCELLI (CF CCLNLS92M19D205A)**

NOMINA

Giudice delegato la dott. Roberta Bonaudi e Liquidatore l'O.C.C., dr. Alberto Fusta, nato a Cuneo il 09.06.1971, C.F. FSTLRT71H09D205E, con studio in Cuneo Via Roma n. 55

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

